

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 13 luglio 1989

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale dei Monti Sibillini.

(GU n.186 del 10-8-1989)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto in particolare l'art. 1, secondo comma, della predetta legge n. 349/1986, per il quale e' compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;

Visti altresì, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, nonche' impartisce agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera c), della legge da ultimo citata, in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in attesa della nuova disciplina relativa al programma di salvaguardia ambientale, tra gli interventi urgenti per i quali e' autorizzato un apposito finanziamento, vi e' quello contenente - in attesa di approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali - l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 349/1986 dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali;

Vista la delibera del CIPE, in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Vista in particolare, la Sezione III dell'appendice A, riferita all'art. 18, primo comma, lettera c) della legge 11 marzo 1988, n. 67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per la istituzione di commissioni paritetiche per le attivita' preparatorie di istituzione di nuovi parchi;

Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 128, con il quale e' stata istituita la commissione per il parco nazionale dei Monti Sibillini;

Visto il proprio decreto emanato in data 16 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 129, con il quale e' stata costituita la commissione prevista al paragrafo che precede;

Visti gli atti della commissione;

Visto in particolare, il documento finale redatto in data 20 giugno 1989, nel quale sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa al termine della prima fase prevista dal punto 3) della sezione III dell'appendice A) della delibera CIPE sopramenzionata;

Ritenuto di poterne condividere le conclusioni, seppure - in questa fase - limitatamente alla perimetrazione provvisoria dell'area del parco ed alle misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

Ritenuta dunque, la necessita' di dare attuazione tempestiva alle conclusioni della commissione in merito ai suddetti punti, provvedendo con proprio decreto a determinare la perimetrazione provvisoria dell'area del parco, e le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

E M A N A

il presente decreto:

Art. 1.

1. La perimetrazione provvisoria dell'area del parco nazionale dei Monti Sibillini comprende il territorio individuato nella cartografia allegata sotto la lettera A al presente decreto.

Art. 2.

1. L'area del parco, come delimitata nel precedente art. 1, e' suddivisa in:

Zona A, di riserva integrale. In tale zona, essendo prevalente l'interesse di protezione, l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita'.

Zona B, di riserva generale. In tale zona, antropizzata, fino all'approvazione del parco sono vietati gli interventi di rilevante trasformazione ambientale, esclusi quelli in corso d'opera o avviati, ed in particolare:

le opere di mobilita': nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti (tranne le opere di manutenzione o di ampliamento/adequamenti delle sedi), ferrovie, filovie, impianti a fune e aviosuperfici;

le opere fluviali;

le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni o adduzioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili; le opere di trasformazione e bonifica agraria;

i piani forestali, nonche' l'apertura di nuove piste forestali;

l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;

la realizzazione di nuovi bacini idrici e centraline idroelettriche.

2. Fino all'approvazione del piano del parco sono comunque vietati su tutto il territorio come perimetrato all'art. 1:

l'attivita' venatoria, escluso l'abbattimento selettivo delle specie in sovrannumero rispetto alla loro densita' agricolo-forestale, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia;

la pesca, limitatamente alla zona A;

il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attivita' agro-silvo-pastorale;

l'apertura di nuove cave;

l'apposizione, nella zona A, ad esclusione dei centri abitati, di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con

esclusione della segnaletica stradale e di quella turistica di cui alla circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 400 del 9 febbraio 1979;

la costruzione di recinzioni su zona agricola salvo quelle accessorie per le attivita' agro-silvo-pastorali e per la sicurezza degli impianti tecnologici.

Art. 3.

1. Sono fatte salve le normative autorizzative e naturalistico-ambientali nonche' le procedure urbanistiche di salvaguardia del territorio destinato a parco, gia' previste dalle regioni Umbria e Marche.

2. Fermo restando quanto predisposto al comma 1, in attesa dell'approvazione del piano del parco sono, comunque, fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate e sulla conduzione dei boschi, purché non in contrasto con quanto previsto all'art. 2.

3. L'intera area del parco e' sottoposta alla disciplina di tutela paesistica prevista dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientali.

Art. 4.

1. Fino all'insediamento dell'organo di gestione del parco nazionale dei Monti Sibillini - come provvisoriamente perimetrato all'art. 1 - la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia previste dal presente decreto sono affidati ai comuni nel cui territorio sono comprese porzioni di territorio del parco.

2. Le regioni Umbria e Marche affinche' i comuni predispongano ed attivino le necessarie iniziative conseguenti.

Art. 5.

1. Con apposito decreto saranno stabilite le modalita' di erogazione dei contributi previsti dall'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il conseguimento delle finalita' istitutive del parco nazionale dei Monti Sibillini.

2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 13 luglio 1989

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO A

----> Vedere Allegato da Pag. 44 a Pag. 45 della G.U. <----